



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF192
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE LE FAQ DEL MEF
RIFERIMENTI	D.LGS. N. 231/2007; D.LGS. N. 90/2017
CIRCOLARE DEL	2/11/2017

CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE - LE FAQ DEL MEF

Sintesi: con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 28/L alla G.U. 19.6.2017, n. 140 del **D.Lgs. n. 90/2017**, sono entrate in vigore a decorrere dal 4.7.2017 le nuove disposizioni in materia di **antiriciclaggio**, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva UE 20.5.2015, n. 2015/849, con le quali il Legislatore ha “riscritto” il D.Lgs. n. 231/2007. Per quanto riguarda i **limiti alla circolazione del contante**:

- è stata confermato il limite di 3.000 € per i pagamenti in contante o assegni trasferibili;
- sono previste delle novità per i libretti di deposito trasferibili e al portatore.

Il MEF ha fornito una serie di risposte sotto forma di **FAQ**, in merito alle novità in esame.

PREMESSA

Come noto al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, utilizzo di carte di credito o Pos, ecc.), l'art. 49 D.Lgs. 231/07 ha previsto un limite all'utilizzo del contante.

In particolare i trasferimenti fisici “in contanti”:

- per qualsiasi causa (es.: pagamenti di fatture, finanziamenti, pagamento dividendi, ecc.)
- tra 2 o più soggetti diversi di qualsiasi natura (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.)

non possono essere pari o superiori **ad € 3.000**.



Nota: Il divieto scatta già per importi uguali a €. 3.000; il trasferimento in contanti è ammesso fino a €. 2.999,99

Il suddetto limite di 3.000 € è stato così aumentato a opera dell'art. 1 c. 898 L. 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”) a partire dal periodo d'imposta 2016.

PERIODO	LIMITE
dal 26/12/2002 al 29/04/2008	12.500
dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000
dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500
dal 31/5/2010 al 12/08/2011	5.000
dal 13/08/2011 al 5/12/2011	2.500
dal 6/12/2011 al 31/12/2015	1.000
dal 1/01/2016	3.000

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

RIFORMA DEL D.LGS. 90 DEL 25/05/2017

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recependo la IV Direttiva sull'antiriciclaggio, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per quanto riguarda le regole sulla circolazione del contante le uniche **novità** riguardano il fatto che a decorrere dal 4.7.2017:

- possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito nominativi;
- è vietato il trasferimento di libretti al portatore. Quelli esistenti, entro il 31.12.2018, dovranno essere estinti.

Al contrario viene confermato:

- il **limite di € 3.000** per i pagamenti e l'utilizzo di assegni bancari/postali "trasferibili";
- in capo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la comunicazione, entro 30 giorni, delle violazioni riscontrate alle Ragionerie territoriali dello Stato.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE (Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007)	
FINO AL 3/07/2017	DAL 4/07/2017
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al <u>portatore</u> o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.	È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, <u>siano esse persone fisiche o giuridiche</u> , quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, <u>quale che ne sia la causa o il titolo</u> , è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

LE FAQ DEL MEF

Recentemente il MEF ha fornito una serie di risposte sotto forma di FAQ, in merito alle novità in esame, esposte di seguito.

ESTINZIONE LIBRETTI AL PORTATORE	D. Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all'articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l'emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l'estinzione dei libretti esistenti?
---	--

	<p>R. Il comma 12 dell'articolo 49 del d.lgs. 231/2007, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato d.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017), è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e stabilisce il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018).</p> <p>A decorrere dal 4 luglio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti; ▪ nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l'estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49; ▪ alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all'obbligo di estinzione del libretto. <p>Si rammenta inoltre che banche e Poste italiane continuano ad essere tenute, durante il periodo transitorio, a monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, anche in funzione di quanto specificato dall'articolo 35, comma 1, 3° periodo, del d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, laddove è precisato che "Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto".</p>
DIVIETO DI TRASFERIMENTO	<p>D. Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore?</p> <p>R. La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.</p>
SIGNIFICATO DI SOGGETTI DIVERSI	<p>D. Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell'espressione "tra soggetti diversi"?</p> <p>R. Con le parole "soggetti diversi" il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono,</p>

	per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.
SIGNIFICATO DI COMPLESSIVAMENTE	D. Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
	R. L’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
PRELEVAMENTO E VERSAMENTO IN BANCA	D. E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro?
	R. Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
PAGAMENTO IN PARTE IN CONTANTE E PARTE IN ASSEGNO	D. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?
	R. Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
CAPARRA IN CONTANTE	D. A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
	R. Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
EMISSIONE DI PIU’ ASSEGNI	D. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più

	<p>assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge?</p> <p>R. Sì, è possibile in quanto non configura l'ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell'ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.</p>
CAMBIALI E ASSEGNI AL NOTAIO	<p>D. È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l'elevazione dell'eventuale protesto, in denaro contante qualora l'importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?</p> <p>R. Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale "mandatario" dell'istituto di credito che ha richiesto l'elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.</p>
PRESTITI OBBLIGAZIONARI	<p>D. L'emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?</p> <p>R. Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali. E' necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi chieda, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, l'intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l'importo sia pari o superiore a 3.000 euro. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 49 qualora l'importo sia pari o superiore ad 3.000 euro.</p>
TRASFERIMENTO TITOLI AL PORTATORE DA PARTE DI SIM	<p>D. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM?</p> <p>R. Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell'operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell'attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l'art. 49 per il quale il trasferimento quando è pari o superiore a 3.000 euro potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.</p>

TRASFERIMENTO DOSSIER TITOLI	D. Come deve operare la SIM a fronte di una richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore di trasferire i suddetti titoli in un altro dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM?
	R. Questa fattispecie realizza un trasferimento tra soggetti diversi di titoli al portatore e, pertanto, rientra nella previsione di cui al 1° comma dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni. Qualora l'importo dei titoli sia pari o superiore a 3.000 euro il trasferimento dovrà avvenire per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 49.
ASSEGNI TRATTI DA NON RESIDENTI SU CONTO ESTERO DI BANCA ITALIANA	D. Trova applicazione l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?
	R. Sì, trova applicazione in quanto l'articolo 49 non opera alcun distinguo al riguardo sicché anche gli assegni tratti da non residenti su un conto estero intrattenuto presso la banca italiana devono sottostare alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/07.
ASSEGNI TRATTI DA NON RESIDENTI SU CONTO ESTERO DI BANCA ITALIANA EMESSI ALL'ESTERO	D. Trova applicazione l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emessi all'estero?
	R. Sì, in quanto prevale il principio della territorialità in relazione al conto di traenza; l'assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità all'articolo 49.
POLIZZE DI PEGNO	D. I limiti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l'emissione di polizze di pegno?
	R. Al riguardo, si fa presente che le limitazioni in merito all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall'art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l'altro, che "la polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome è al portatore", incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.
PRELEVAMENTO DA SIM	D. Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?
	R. L'articolo 49 vieta il trasferimento effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3000 euro. Ciò posto e considerato che le SIM, le SGR e le società fiduciarie sono soggetti diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, ne consegue che violano la disposizione di cui all'articolo 49, comma 1, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, qualora avvengano senza il tramite dei soggetti indicati al comma 1 del predetto articolo 49. Le disposizioni

	del d.lgs. 231/2007 sono, infatti, finalizzate a prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie rappresenta uno degli strumenti principali individuati dal legislatore che ha chiaramente indicato, nel comma 1° dell'articolo 49, i soggetti presso i quali può essere effettuato il trasferimento di somme contanti superiori alla soglia.
PAGAMENTO FRAZIONATO DI UNA FATTURA	<p>D. Nel più ampio contesto dell'attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?</p> <p>R. No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell'operazione. Ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria non vale ad escludere l'illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.</p>
ACCONTI IN CONTANTI	<p>D. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 3.600,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?</p> <p>R. Non è ravvisabile la violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione dell'articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni.</p>